

Pubblicato il 14/01/2022

N. 00021/2022 REG.PROV.CAU.
N. 00064/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 64 del 2022, proposto dai Signori Dott.ssa Rosalia Mongiovì, nata a Palermo il 17.02.1975, c.f. MNGRSL75B57G273Z, Dott.ssa Maria Teresa Maligno, nata ad Agrigento (AG) il 15.5.1968, c.f. MLGMTR68E54A089H, Dott. Salvatore Favuzza, nato a Palermo il 10.12.1969, c.f. FVZSVT69T10G273N, Dott.ssa Claudia Rosini, nata a Roma il 30.01.1972, c.f. RSNCLD72A70H501Z, Dott.ssa Maria Concetta Lo Porto, nata a Palermo il 12.10.1976, c.f. LPRMCN76R52G273T, Ing. Cinzia Desi, nata a Palermo (PA) il 7.2.1968, c.f. DSECNZ68B47G273V, Avv. Annalisa Mangiaracina, nata a Palermo il 7.12.1973, c.f. MNGNLS73T47G273F, Ing. Massimo Inzerillo, nato a Palermo (PA) il 20.04.1971, c.f. NZRMSM71D20G273M, Avv. Marcello Longo, nato a Palermo (PA) il 10.07.1973, c.f.

LNGMCL73L10G273M, Dott.ssa Francesca Maria Mazzocco, nata a Torino (TO) il 15.12.1970, c.f. MZZFNC70T55L219y, Dott.ssa Vera Panzarella, nata a Palermo (PA) il 4.8.1977, c.f. PNZBRE77M46G273V, Avv. Monica Genovese, nata a Torino (PA) il 26.5.1968, c.f. GNVMN68E66L219H, Dott.ssa Giovanna Nozzetti, nata a Palermo (PA) il 10.10.1973, c.f. NZZGNN73R50G273K, Dott.ssa Elisa Cavasino, nata ad Erice (TP) il 6.11.1978, c.f. CVSLSE78S46D423M, Dott.ssa Carla Cerami, nata a Palermo (PA) il 27.7.1969, c.f. CRMCR69L67G273H, Ing. Francesco Vadalà, nato a Palermo (PA) il 12.04.1965, c.f. VDLFNC65DG273V, Dott.ssa Donata D'Agostino, nata a Palermo (PA) il 30.11.1978, c.f. DGSDNT78S70G273H, Avv. Fernando Lo Voi, nato a Palermo (PA) il 9.12.1969, c.f. LVOFNN69T09G273C, Dott. Giulio Corsini, nato a Palermo (PA) il 24.11.1973, c.f. CRSGLI73S24G273Q, Dott.ssa Daniela Cascio, nata a Palermo (PA) l'1.6.1974, c.f. CSCDNL74H41G273Z, Dott. Francesco Manno, nato a Palermo (PA) il 16.3.1963, c.f. MNNSMC63C16G273M, Dott.ssa Barbara Buscemi, nata a Palermo (PA) l'11.12.1979, c.f. BSCBDR79T51G273H, il Prof. Carlo Amenta, nato a Palermo (PA), il 24.05.1975, c.f. MNTCRL75E24G273D, tutti residenti in Palermo, che formulano il presente ricorso nella qualità di genitori esercenti la potestà sui loro figli minori frequentanti vari Istituti Scolastici pubblici e privati secondari di primo e secondo grado nel Comune di Palermo, rappresentati e difesi dall'avvocato Fabrizio Dioguardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Palermo, Via Principe di Paternò n. 42;

contro

Comune di Palermo, non costituito in giudizio;

nei confronti

Ministero dell'Istruzione, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia, e richiesta di misura cautelare

monocratica,

dell'Ordinanza del Sindaco di Palermo n. 2 del 12.01.2022, con oggetto "Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.l.g.s n. 267/2000 misure di prevenzione dal contagio da Covid-19 nel sistema scolastico nel territorio della Città di Palermo" con la quale è stata disposta "La sospensione dell'attività didattica del sistema integrato di educazione e di istruzione da 0 a 6 anni degli istituti pubblici e privati del territorio del Comune di Palermo a decorrere dal 13 gennaio 2022 fino al 16 gennaio 2022; La sospensione dell'attività didattica in presenza del sistema primario degli istituti pubblici e privati del territorio della Comune di Palermo a decorrere dal 13 gennaio 2022 fino al 16 gennaio 2022, demandando ai Dirigenti scolastici di stabilire le modalità e le condizioni per la l'applicazione della didattica a distanza; La sospensione dell'attività didattica in presenza del sistema secondario di primo e secondo grado degli istituti pubblici e privati del territorio della Comune di Palermo a decorrere dal 13 gennaio 2022 fino al 16 gennaio 2022, demandando ai Dirigenti scolastici di stabilire le modalità e le condizioni per la l'applicazione della didattica digitale integrata".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 37/2021 che riconduce la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 alla competenza esclusiva dello Stato a titolo di profilassi internazionale [art. 117, comma

2, lett. q), Cost.], comprensiva di ogni misura atta a contrastare una pandemia sanitaria in corso, ovvero a prevenirla, rilevando che, a fronte di malattie altamente contagiose in grado di diffondersi a livello globale, ragioni logiche, prima che giuridiche, radicano nell'ordinamento costituzionale l'esigenza di una disciplina unitaria, di carattere nazionale, idonea a preservare l'uguaglianza delle persone nell'esercizio del fondamentale diritto alla salute e a tutelare contemporaneamente l'interesse della collettività;

Ritenuto che, per quanto riguarda lo svolgimento delle attività scolastiche e didattiche durante il periodo di emergenza sanitaria da Covid 19:

- l'art. 1 del D.L. 6.8.2021, n.111 (“Disposizioni urgenti per l’anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARS-Covid nelle istituzioni educative, scolastiche e universitarie”), convertito con modificazioni con L. 24 settembre 2021, n. 133, prevede (primo comma) che “nell’anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, sull’intero territorio nazionale, i servizi educativi per l’infanzia (...) e l’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti in presenza”; ciò non senza individuare, al secondo comma, misure per prevenire il contagio espressamente finalizzate a “consentire lo svolgimento in presenza” dei servizi e delle attività didattiche e scolastiche in questione;

- il D.L. 7 gennaio 2022 n.1 (“Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione primaria”), pubblicato in G.U. 7 gennaio 2022, n.4, sul presupposto della “straordinaria necessità ed urgenza di

rafforzare il quadro delle vigenti misure di contenimento della diffusione del virus adottando adeguate e immediate misure di prevenzione e contrasto all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica“ e di “rafforzare il quadro delle vigenti misure di contenimento della diffusione del virus”, ha dettato ulteriori disposizioni uniformi per tutto il territorio nazionale, dettando all'art. 4 la disciplina della “gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo” (e, segnatamente: sospensione delle lezioni in presenza di un caso di positività nella stessa sezione o gruppo classe per una durata di dieci giorni per le scuole dell'infanzia; sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare in presenza di un caso di positività nella classe nella scuola primaria; didattica a distanza per la durata di dieci giorni in presenza di “almeno due casi di positività nella classe”, ecc.) e predisponendo, altresì, all'art. 5 “misure urgenti per il tracciamento dei contagi da COVID 19 nella popolazione scolastica”;

Considerato che non sembra quindi residuare spazio alcuno per disciplinare diversamente l'attività scolastica in stato di emergenza sanitaria, in quanto già regolata dalle richiamate disposizioni di rango primario e tenuto conto che la scelta del livello di tutela dell'interesse primario alla salute, individuale e collettiva, e il punto di equilibrio del bilanciamento con il diverso valore del diritto alla istruzione è già stata operata, appunto, a livello di normazione primaria, dal legislatore nazionale, che ha operato una scelta valoriale libera e ad esso rimessa;

Considerato, altresì, che:

- con DD.AA. regionali dell'istruzione e della formazione professionale nn. 3 e 4 del 2022, la riapertura delle scuole dopo le vacanze natalizie è già stata rimandata di tre giorni (dal 10.01. al 13.01.) e che la data di ripresa delle attività scolastiche è stata confermata con nota regionale

interassessoriale (Istruzione e formazione professionale e sanità, prot. 110/Gab del 12.01.2022) con la quale sono state ribadite le misure previste dal citato art. 4 d.l. n. 1/2022 per le ipotesi di riscontro di casi di positività nelle classi;

- il comune di Palermo è attualmente in “zona gialla” come tutta la Regione Sicilia (ad eccezione dei comuni oggetto di specifiche ordinanze del Presidente della Regione) né versa in situazione di particolare allarme rispetto alle medie regionali (cfr. dati Fondazione Gimbe che collocano il comune di Palermo in una situazione di allarme minore rispetto alla media regionale);

- l’ordinanza impugnata non reca alcuno specifico dato di diffusione della pandemia nella popolazione, scolastica e non, che possa smentire quelli esposti dalla Regione Sicilia nella citata nota interassessoriale o quelli posti a fondamento della classificazione nazionale del territorio regionale, né reca alcun altro concreto e specifico dato a sostegno oltre a manifestare un generico timore della possibilità di aggravamento della situazione epidemiologica e l’auspicio “che il Governo regionale e le autorità sanitarie assumano proprie iniziative ... per assicurare la sicurezza del proprio territorio che in considerazione del vertiginoso aumento di casi positivi al contagio da covid 19, possono determinare l’intasamento dei presidi ospedalieri del territorio, con pregiudizio anche per l’assistenza di pronto soccorso”;

- che nessuna altra misura cautelativa risulta adottata, al di fuori del campo delle attività scolastiche;

Ritenuto che:

- la impossibilità di attendere la trattazione dell’istanza in sede collegiale senza che nelle more venga compromesso il diritto fondamentale all’istruzione con modalità idonee a garantire la formazione globale dei

minori, tenuto conto della temporaneità della misura comunque in astratto pure prorogabile, integra i presupposti di estrema gravità e urgenza per la concessione della invocata tutela cautelare;

- che debba conseguentemente accogliersi l'istanza cautelare e, per l'effetto, sospendersi l'esecutività dell'impugnata ordinanza, con l'immediato ripristino delle modalità di prestazione e di fruizione dei servizi educativi, scolastici e didattici così come regolati dalla normativa emergenziale di rango primario;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza di misure cautelari monocratiche e, per l'effetto, sospende gli effetti della ordinanza impugnata.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 10.02.2022.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.

Così deciso in Palermo il giorno 14 gennaio 2022.

**Il Presidente
Salvatore Veneziano**

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.